



CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

ORIGINALE

MASSA LUBRENSE, 22/06/2023 DETERMINAZIONE N. 062/2023

OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IL DIRETTORE DELLA AREA MARINA PROTETTA

PREMESSO CHE

- Sono in scadenza le diverse polizze assicurative necessarie per permettere l'espletamento delle attività di monitoraggio e di tutela ambientale perseguita dall'Ente Gestore;
- al contempo è necessario realizzare un processo di razionalizzazione delle coperture assicurative e soddisfare l'effettivo fabbisogno dell'Ente alla luce delle diverse proposte del mercato;
- risulta difficoltoso determinare il contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura possibile per l'Ente;
- come per gli scorsi anni si ritiene opportuno avvalersi della collaborazione di un *broker* il quale, in virtù delle proprie competenze tecniche e della propria conoscenza del mercato assicurativo, sia in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;
- la Convenzione stipulata per il 18/12/2018 con la società VIRAS s.r.l. risulta scaduta a 18/12/2022;
- nel corrente mese di giugno 2023 alcune polizze assicurative dell'Ente sono in scadenza;
- il sottoscritto Direttore della AMP Punta Campanella, Dott. Lucio De Maio, è entrato in servizio a fine Marzo 2023 e non ha avuto il tempo materiale per effettuare una indagine di mercato per la individuazione di una società di brokeraggio assicurativa;
- la Società Viras Srl, esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del citato D.Lgs., ha comunicato la propria disponibilità ad espletare in favore di questa Amministrazione in via gratuita incarichi di consulenza ed assistenza in materia assicurativa;
- come rilevabile dal sito della Stessa, la Viras srl presenta garanzia di sicura serietà e professionalità, possiede uffici operativi nell'ambito del nostro territorio ed ha in corso numerosi e notevoli incarichi nel settore assicurativo della Pubblica Amministrazione;
- nella Determinazione ANAC n. 2 del 13/03/2013 a cura dell'ex AVCP "Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa" (pubblicato sul sito dell'ANAC) sono indicate le tre possibili forme di remunerazione del *broker* adottabili dalle PA, con i rispettivi vantaggi e svantaggi, ovvero "a) *mantenimento delle modalità tradizionalmente seguite con la commissione calcolata in percentuale dei premi futuri e a carico delle imprese; b) commissione calcolata sulla base di valori certi e a carico delle imprese; c) commissione calcolata sulla base di valori certi e corrisposta direttamente dalla stazione appaltante*";
- tra le tre possibili forme evidenziate, quella ritenuta più idonea alla valutazione del rischio dell'ENTE, è quella che non comporta oneri diretti per l'amministrazione, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del *broker* sono remunerate

tramite le provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali stipulerà i contratti assicurativi e sulle quali saranno collocati i rischi.

CONSIDERATO CHE

- è necessario procedere alla stipula e/o revisione dei contratti di assicurazione per la copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro; Responsabilità amministrativa-contabile (colpa lieve); polizza a tutela del patrimonio dell'Ente;
- il BROKER deve assistere l'Agenzia nelle seguenti principali esigenze:
 - Individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti l'attività dell'Ente;
 - Analisi di tutte le polizze assicurative esistenti o individuazione di eventuali nuove coperture occorrenti;
 - Elaborazione di un piano assicurativo completo e razionale;
 - Stesura dei capitolati speciali di appalto per l'espletamento di gare;
 - Consulenza, gestione e assistenza relative a tutte le polizze che sono e/o saranno stipulate, nessuna esclusa né eccettuata ivi comprese appendici, regolazioni e/o proroghe;
 - Assistenza, consulenza e gestione assicurativa ivi compreso l'incasso dei premi;
 - Assistenza di gestione dei sinistri;
- il valore del servizio in oggetto risulta nei limiti consentiti per l'affidamento diretto come da art. 51 comma 1, let. a) sub 2.1) del decreto legge n. 77 del 2021 che sostituisce quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

VISTO

- la legge n. 979 del 31 dicembre 1982, recante disposizioni per la difesa del mare;
- la legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle Aree Marine Protette;
- il Decreto del 12.12.1997 del Ministero dell'Ambiente, con cui è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella" pubblicato in G.U. n. 47 del 26.02.1998 e successiva modificazione giusto Decreto del 13 giugno 2000 pubblicato in G.U. n.195 del 21 agosto 2010;
- il Decreto del 19.02.2014 di approvazione della convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affida al Consorzio della Area Marina Protetta Punta Campanella la gestione dell'omonima area marina protetta;
- il Decreto Ministeriale del 31.07.2010 pubblicato in G.U. n. 195 del 21.08.2010 con il quale è stato approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione della AMP Punta Campanella.

DETERMINA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare alla società VIRAS s.r.l. il servizio di intermediazione assicurativo (*broker*), senza alcun costo diretto per l'Ente nei limiti ed alle condizioni indicati in premessa, per la durata di anni tre;
- di stipulare una convenzione di brokeraggio assicurativo, a norma dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, in forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere trasmesse tramite posta elettronica certificata;
- di dare atto che la stipula della convenzione summenzionata non necessita di impegno di spesa;
- di approvare lo schema di Convenzione che allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto della di regolarità contabile e copertura finanziaria;

- l'originale della presente sarà inserito nella raccolta delle determinazioni emesse dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella".

IL DIRETTORE DELLA AMP PUNTA CAMPANELLA
DOTT. LUCIO DE MAIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell' Area Marina Protetta Punta Campanella dal giorno 28/06/2023 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AFFISSIONE
DOTT. LUCIO DE MAIO

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Punta Campanella

Convenzione di brokeraggio assicurativo

Tra

Il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Punta Campanella, di seguito denominato Amministrazione, nella persona del legale rappresentante, Dott. nato a il..... - c.f....., domiciliato per la carica presso l'Amministrazione - Via Roma n° 29 - 80061 Massa Lubrense - Provincia di Napoli.

E

la Società Viras Srl d'ora in avanti denominata Società, P. I.V.A. n° 03835041215 nella persona di Catello Somma nato a Castellammare di Stabia (NA) il 03/05/1972 C.F.: SMM CLL 72E 03C 129P, che interviene ella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante come da copia della Camera di Commercio allegata, domiciliato per la carica presso la sede legale e direzione generale della Società sita in Napoli - Centro Direzionale Isola A2, esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e iscritta al Registro Unico degli Intermediari di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del Codice.

Premesso che:

- L'Amministrazione ha necessità di razionalizzare in maniera uniforme ed economica la propria situazione assicurativa attraverso una corretta identificazione e quantificazione dei rischi da coprire mediante polizze assicurative;
- L'Amministrazione ha stabilito di avvalersi della consulenza e assistenza di un broker d'assicurazioni;
- Che la Società Viras Srl, esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), iscritta al Registro Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del citato D.Lgs., ha comunicato la propria disponibilità ad espletare in favore di questa Amministrazione in via gratuita incarichi di consulenza ed assistenza in materia assicurativa;
- che, come rilevabile dal sito della Stessa, tale Società presenta garanzia di sicura serietà e professionalità, possiede uffici operativi nell'ambito del nostro territorio ed ha in corso numerosi e notevoli incarichi nel settore assicurativo della Pubblica Amministrazione;
- in considerazione dell'importo e, per quanto richiamato nei punti di cui sopra, è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA);
- ai fini del D.Lgs. 50/2016 e smi, il valore dell'incarico risulta nei limiti consentiti per l'affidamento diretto come da art. 51 comma 1, let. a) sub 2.1) del decreto legge n. 77 del 2021 che sostituisce quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in quanto il compenso del Broker è determinato dall'applicazione di un'aliquota provvigionale, sui premi imponibili che ad oggi codesta Amministrazione corrisponde agli attuali Assicuratori;

SI DICHIARA, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Amministrazione conferisce alla Società, che accetta nella qualità di Impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e iscritta al Registro Unico degli Intermediari di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del Codice, l'incarico esclusivo di fornire a questa Amministrazione le informazioni tecniche relative ai rischi ed alla individuazione dei medesimi, alle statistiche dei danni derivanti dai rischi che s'intendono assicurare, di fornire un'ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sui mercati con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, alle categorie del personale ai massimali ed alle franchigie; di sottoporre, infine, alla attenzione di questa Amministrazione i testi completi dei capitolati di polizza relativi ai rischi.

Art. 2

Il Broker si obbliga a fornire al Consorzio di Gestione della AMP Punta Campanella con propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni professionali, che si elencano in modo indicativo e non esaustivo:

- 1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti all'attività del Consorzio di Gestione della AMP Punta Campanella;
- 2) Analisi di tutte le polizze assicurative esistenti o individuazione di eventuali nuove coperture occorrenti;
- 3) Elaborazione di un piano assicurativo completo e razionale;
- 4) Stesura dei capitolati speciali di appalto per l'espletamento delle gare;
- 5) Consulenza, gestione e assistenza relative a tutte le polizze che sono e/o saranno stipulate, nessuna esclusa né eccettuata, ivi comprese appendici, regolazioni e/o proroghe;
- 6) Assistenza, consulenza e gestione assicurativa, ivi compreso l'incasso dei premi;
- 7) Assistenza nella gestione dei sinistri;

L'Amministrazione dal canto suo si impegna a:

- 1) fornire alla Società tutte le notizie che possano rivelarsi utili per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione;
- 2) rendere noto che, nei futuri Capitolati tecnici relativi alle procedure di gara per l'assunzione delle polizze assicurative, la gestione di tutti i contratti di assicurazione e delle relative polizze presenti e future nessuna esclusa né eccettuata sarà affidata in esclusiva al Broker designato, il quale sarà deputato a rapportarsi, per conto dell'Amministrazione con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente i contratti medesimi;
- 3) citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che l'Amministrazione si avvale della consulenza di un Broker esclusivo, indicando la denominazione;
- 4) non servirsi, durante la vigenza del Contratto, di altro Broker o altro intermediario (Agenti, Sub Agenti);
- 5) fornire al Broker la massima collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

L'Amministrazione conferisce con il presente contratto apposito mandato rappresentativo alla Società affinché provveda in nome e per conto dell'Amministrazione a tutta l'attività di gestione (compresi trasferimenti e storni) di tutti i contratti assicurativi esistenti e stipulandi.

Art. 3

Restano nell'esclusiva sfera decisionale dell'Amministrazione:

- L'adozione degli atti e dei capitolati d'onori in base ai quali si articoleranno, nelle forme di legge, le gare con le compagnie di assicurazioni;
- L'individuazione delle compagnie stesse ed eventualmente dei loro agenti;
- La sottoscrizione dei documenti contrattuali e di ogni altro impegno ivi compreso l'accettazione degli indennizzi.

Art. 4

Stabilire che il compenso del broker per lo svolgimento di tutte le attività a lui affidate sarà il medesimo di quello percepito negli anni scorsi e sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione mediante riconoscimento di una commissione di brokeraggio sui premi assicurativi, secondo gli accordi o i convenuti in essere tra le Direzioni o le Agenzie Generali delle Compagnie medesime ed il broker incaricato, o in mancanza, secondo la media delle commissioni di mercato riconosciute al broker e da esso presentate.

Saranno presi in considerazione, per la determinazione di tale commissione di brokeraggio a carico delle compagnie assicuratrici la totalità dei premi relativi ai futuri contratti assicurativi che saranno stipulati con la consulenza della Società, nonché, con riferimento alle polizze già esistenti che dovessero essere modificate in seguito alla consulenza della Società, i premi relativi alle proroghe di durata rispetto alle scadenze originali e le eccedenze di premio rispetto a quelle originariamente previsti (cd. regolamenti o regolazioni premio).

Per tutto quanto sopra nessun onere economico, a qualunque titolo, potrà ricadere in capo a questa Amministrazione in virtù della presente convenzione.

Ogni previsione relativa a dette commissioni di brokeraggio verrà riportata nei bandi di gara e nelle lettere d'invito, e, comunque verrà riconosciuta dalle compagnie assicuratrici interessate al perfezionamento di ogni contratto assicurativo.

Art. 5

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

Art. 6

L'Amministrazione si riserva il potere di revocare l'incarico alla Società nell'ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni che dalla presente convenzione nascono.

Art. 7

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la Convenzione continua, senza necessità di alcuna formalità, con il nuovo soggetto o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dalla Società all'Amministrazione.

Art. 8

La presente convenzione ha durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione della stessa con facoltà di ripetizione del servizio ai sensi del comma 5 dell'art 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per ulteriori 3 anni.

Art. 9

Tutte le spese relative al presente atto restano a carico della Società.

Art. 10

La convenzione, in analogia a quanto stabilito all'art. 7 del T.U. del 26/04/1986 n. 131 – testo Unico concernenti l'imposta del Registro – e ss.mm.ii., non è soggetto a registrazione neanche in caso d'uso.”

Art. 11

Per ogni controversia le parti dichiarano esclusivamente competente il foro ove ha sede l'Amministrazione.

...../...../.....

Letto, confermato e sottoscritto

L'Amministrazione

LE PARTI

La Società
